

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Costituzione del convenuto con copia e non con originale: va bene, ma poi si deve sanare.

È valida la costituzione in giudizio dell'appellante effettuata mediante deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente la copia e non l'originale dell'atto d'impugnazione notificato alla controparte, a condizione che si provveda poi alla produzione dell'originale stesso, trattandosi di mera irregolarità, che non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti di difesa della parte convenuta, ed esula dalle ipotesi di mancata tempestiva costituzione dell'appellante, tassativamente previste dall'art. 348 cod. proc. civ. quali cause di improcedibilità.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 24.3.2014, n. 6861

...omissis...

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti hanno depositato memoria o sono comparse in camera di consiglio per essere ascoltate.

3. Tanto comporta tuttavia che la situazione dei documenti agli atti al momento della redazione della relazione, tra cui l'incompletezza della prova del perfezionamento della notifica del ricorso all'art. 140 cod. proc. civ., rimanga immutata: eppure tale incompletezza era già stata segnalata, con apposita nota a pie di pagina, nella relazione poi ritualmente comunicata anche all'interessato ricorrente.

3.1. Ora, la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio; ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può sì essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., purchè prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., comma 2; e tuttavia, nel caso in cui il ricorrente non si avvalga neppure di tale ulteriore facoltà e non provveda pertanto a produrre l'indispensabile avviso di ricevimento, in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato destinatario della notifica, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. Sez. Un., 14 gennaio 2008, n. 627; Cass. 10 aprile 2008, n. 9342; Cass. 23 gennaio 2009, n. 1694; Cass. 21 aprile 2010, n. 9487; Cass. 15 giugno 2010, n. 14421; Cass. 28 aprile 2011, n. 9453).

3.2. Invero, soltanto nel caso di cause inscindibili e quindi di una pluralità di litisconsorti necessari intimati ed ove almeno nei confronti di uno di costoro vi sia la prova del completamento e della ritualità della notifica del ricorso, potrebbe trovare applicazione l'ulteriore principio (di cui a Cass. Sez. Un. 11 giugno 2010, n. 14124; Cass. 15 aprile 2011, n. 8727) per il quale va ordinata la rinnovazione della notificazione nei riguardi di coloro per i quali manca la prova della ritualità della notifica.

3.3. Nella specie, come detto, manca del tutto la prova del completamento della notifica per l'unico intimato, visto che la relata di notifica indica chiaramente che quest'ultima ha avuto luogo ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. e che è stata anche spedita la prescritta raccomandata con avviso di ricevimento, ma che nel fascicolo del ricorrente manca un qualsivoglia avviso di tal fatta, tanto meno relativo - ed univocamente riferibile - alla notifica suddetta.

4. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, in dipendenza della carenza formale già prospettata in relazione e persistente all'adunanza in camera di consiglio per l'inerzia del ricorrente.

Non vi è peraltro luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva dell'intimato in questa sede.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 26 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2014